



TITOLO I°

CAPO I°

– ORIGINE, SCOPI E MEZZI DELL'ISTITUZIONE. –

Art.1 – Origini –

1. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) denominata "CENTRO DI ACCOGLIENZA S. LUCIA", con sede in Enna, trae origine dalla fusione operata, ai sensi dell'art.34 della Legge Regionale n°22 del 9 maggio 1986, tra la "Casa di Riposo Principe di Piemonte" e la "Casa della Fanciulla – Istituto San Michele"

Art.2 – Finalità –

1. L'Istituzione ha lo scopo di assistere, mediante la erogazione di servizi realizzati con le proprie strutture, tutti i cittadini anziani, inabili e minori.
2. Le tipologie dei servizi si differenziano in:
 - a) casa di riposo e comunità alloggio per anziani ed inabili;
 - b) centro diurno di assistenza ed incontro per anziani e minori;
 - c) centro residenziale di accoglienza per minori;
 - d) assistenza domiciliare;
 - e) casa protetta per anziani.

Art.3 – Condizioni di assistenza –

1. L'Istituzione garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel rispetto della dignità e della riservatezza personale. All'interno dei servizi garantisce, altresì, l'accesso all'assistenza religiosa.
2. Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabilite in apposito regolamento interno.
3. L'Istituzione promuove la stipula di convenzioni con i Comuni, singoli od associati, nel rispetto dei principi informativi della legislazione regionale.
4. L'Ente favorisce tutte le forme di coinvolgimento delle parti interessate ai servizi ed il coordinato utilizzo delle attività di volontariato.

Art.4 – Attività non convenzionate –

1. Entro i limiti dei posti disponibili nelle strutture di ricovero possono essere accolti a pagamento cittadini non aventi titolo a beneficiare delle convenzioni previste dall'articolo precedente. L'importo delle rette di ricovero è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 – Mezzi –

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni l'Istituzione si avvale delle seguenti risorse:
 - a) rendite del patrimonio
 - b) rette di ricovero;
 - c) proventi da titoli e depositi bancari;
 - d) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e dei privati
 - e) ogni altro provento in conto capitale o in conto gestione destinato ai servizi socio-assistenziali da disposizioni legislative nazionali o regionali.
2. Tutte le risorse del Centro di Accoglienza S.Lucia devono essere destinate al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto.

CAPO II° ORGANI DELLA ISTITUZIONE

Art.6 – Organi del Centro di Accoglienza S.Lucia –

1. Sono organi della Istituzione il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

Art.7 – Composizione del Consiglio di Amministrazione –

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:
 - n°1 nominato dalla Provincia Regionale di Enna
 - n°2 nominati dal Comune di Enna
 - n°1 nominato dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
 - n°1 nominato dal Vescovo della Diocesi
2. Le nomine dei consiglieri di amministrazione non hanno natura fiduciaria né vincolo di mandato.

Art.8 – Requisiti per la nomina –

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali ;
 - b) coloro che hanno liti pendenti con l'Istituzione;
 - c) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile con l'Istituzione, siano stati messi in mora;

- d) i funzionari regionali addetti al controllo delle deliberazioni dell'istituzione, ai sensi della normativa vigente;
 - e) i legali rappresentanti degli Enti convenzionati con l'Istituzione nonché i componenti dei rispettivi organi collegiali;
 - f) coloro i quali versano in una delle condizioni previste dall'art.1 della Legge 18/01/1992 n°16.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini che abbiano dimostrato di avere acquisito esperienza adeguata in attività sociali e nel campo della gestione dell'assistenza pubblica e/o privata.

Art.9 – Decadenza –

1. Il difetto dei requisiti per la nomina rende nulla la elezione se preesistente; determina la decadenza se sopravviene. La decadenza dalla carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione. La contestazione è effettuata dal Presidente.
2. Al consigliere sono assegnati dieci giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.
3. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente. Per l'ulteriore procedura si applicano le disposizioni dell'art.14 della Legge Regionale 24/06/1986 n°31.

Art.10 – Durata in carica del Consiglio di Amministrazione –

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
2. I consiglieri uscenti non possono essere rinominati, senza interruzione, per più di una volta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, con avviso di dieci giorni.

Art.11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione –

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'elezione del Presidente
 - b) le modifiche statuarie
 - c) la deliberazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e storni, del conto consuntivo e, in generale, di tutte le spese che impegnano l'Istituzione per più esercizi finanziari;
 - d) la deliberazione dei contratti concernenti lavori, acquisti somministrazioni e fornitura di beni e servizi che non sia attribuita dal presente Statuto al Presidente o all'organo dirigenziale;
 - e) le alienazioni, le permuta, le transazioni, i mutui, le anticipazioni e l'accettazione di eredità e donazioni;
 - f) l'autorizzazione a stare in giudizio per liti sia attive che passive;
 - g) l'adozione dei regolamenti, della dotazione organica del personale e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - h) il conferimento di incarichi professionali e le assunzioni di personale;
 - i) la stipulazione di convenzioni, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- j) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, istituzioni e consorzi;
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati a partecipare soggetti esperti (tecnici, medici, superiora delle suore presenti in Istituto, assistente sociale ecc...) quando il Presidente riconosca necessario l'apporto della loro qualificazione professionale in relazione agli argomenti da trattare. Essi esprimono il loro parere, che verrà verbalizzato, senza diritto di voto.

Art.12 – Elezione del Presidente –

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Istituzione.

Art.13 – Requisiti per l'elezione a Presidente –

1. Non può essere eletto Presidente
- a. chi non possiede i requisiti per la nomina a consigliere;
 - b. chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
 - c. chi ha parenti od affini entro il 2° grado, che coprono nell'Istituzione il posto di Direttore, con poteri di gestione, di appaltatori di lavori o di servizi, ovvero espletati funzioni dirigenziali in Istituto di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria.

Art.14 – Sostituzione del Presidente –

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere anziano per età.

Art.15 – Competenze del Presidente –

1. Il Presidente:
- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
 - c) sovrintende agli uffici;
 - d) promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale dell'Istituzione;
 - e) assume, sotto la propria responsabilità e salvo ratifica, nella prima seduta utile, da parte del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza di quest'ultimo quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione dello stesso;
 - f) adotta, in caso di ritardo od omissione, gli atti di competenza dirigenziale e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Art.16 – Dimissioni degli amministratori –

1. Le dimissioni del Presidente e dei consiglieri di amministrazione sono presentate per iscritto al Consiglio o rassegnate durante la riunione dello stesso ed inserite nel verbale di seduta.
2. Le dimissioni non sono revocabili e producono immediatamente i loro effetti.
3. Il Presidente provvede, senza indugio, ad attivare l'organo competente per la nomina del neo consigliere, secondo le previsioni dell'art.7 del presente Statuto.
4. L'elezione del nuovo Presidente ha luogo nella prima seduta successiva alle dimissioni.
5. Gli amministratori nominati in surrogazione, nel corso del quinquennio, restano in carica tanto quanto vi sarebbero rimasti quelli venuti meno.

CAPO III°

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.17. – Riunioni del Consiglio di Amministrazione–

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o di almeno n°2 componenti.
2. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti gli affari all'ordine del giorno da consegnare almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Il numero legale deve perdurare durante tutto il corso dell'adunanza ed ove venga meno il Presidente la dichiara chiusa e ne dispone la menzione nel verbale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno a condizione che siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga.
6. I componenti che dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero prescritto per il raggiungimento del quorum.

Art.18 – Adozione delle deliberazioni –

1. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
2. Per le modificazioni statutarie è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art.19 – Votazioni –

1. Le deliberazioni sono adottate mediante votazione palese per appello nominale.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Art.20 – Astensioni per incompatibilità –

1. Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i consiglieri che vi abbiano un interesse personale secondo le previsioni dell'art.15 delle Legge 19/07/1890 n°6972 e successive modifiche ed integrazioni. L'astensione comporta l'allontanamento dall'aula dell'adunanza.

Art.21 – Verbali –

1. Di ogni seduta è redatto, a cura del Direttore del Centro, processo verbale contenente tutti gli elementi prescritti dall'art.49 del R.D. 5/2/1891 n°99 e sottoscritto dai componenti intervenuti.
2. Ciascun consigliere ha diritto e nel verbale si facciano constare eventuali motivazioni di voto e quant'altro attenga l'argomento in discussione.

Art.22 – Pubblicità delle deliberazioni –

1. Le deliberazioni sono pubblicate per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente per le II.PP.A.B. all'albo dell'Istituzione. Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del Direttore.

TITOLO II°

CAPO I°

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.23 – Organizzazione dei servizi –

1. L'organizzazione dei servizi si ispira a criteri di economicità, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Centro di Accoglienza S.Lucia recepisce ed attua il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo amministrativi spettano al Consiglio di Amministrazione mentre l'attività di gestione è attribuita al Direttore, funzione apicale dell'apparato burocratico, previa individuazione della necessaria posizione organizzativa.

Art.24 – Organizzazione del personale –

1. La dotazione organica, i requisiti e le procedure di reclutamento, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'assunzione del personale avviene con contratto individuale di lavoro e secondo le procedure previste e disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Art.25 – Autonomia di spesa –

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce con atti generali di programmazione ed indirizzo i limiti dell'esercizio di autonomi poteri di spesa da parte del Responsabile di funzioni dirigenziali anche in ordine all'utilizzo delle risorse umane e strumentali.
2. Il titolare dei poteri di cui al precedente comma è responsabile della gestione stessa e dei relativi risultati.

**CAPO II°
NORME DI GESTIONE FINANZIARIA**

Art.26 – Servizio di tesoreria –

1. Il servizio di tesoreria dell'Istituzione deve essere affidato ad aziende di credito che, ai sensi della normativa vigente, sono idonee ad assumerlo.

Art.27 – Estinzione dei mandati –

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.

**TITOLO III°
CAPO I°
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art.28 – Rinvio –

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.